

Cass., Sez. VI, Ord., 31 marzo 2021, n. 8942

“OMISSIS”

RITENUTO

che la vicenda puo' riassumersi nei termini seguenti:

- il Tribunale Civile di Torino rigetto' l'opposizione proposta dall'avv. (OMISSIS) avverso il provvedimento diniego di liquidazione, emesso dal Tribunale Penale della stessa citta', per la difesa d'ufficio che era stata assicurata dal medesimo professionista a un cittadino straniero, risultato irreperibile;

- la decisione attribuisce a "colpevole inerzia" dell'avvocato per avere atteso circa sei anni prima di attivarsi per il rintraccio dell'assistito (risultato vano), senza, inoltre, aver acquisito al fine utili informazioni nel corso del giudizio penale;

ritenuto che l'avv. (OMISSIS) ricorre avverso quest'ultima decisione sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che il Ministero della Giustizia e' rimasto intimato;

ritenuto che con i due motivi, fra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82, 116 e 117, articoli 1, 3 e 35 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, assumendo che:

- il Tribunale aveva posto a carico del ricorrente un incombente non previsto dalla legge e non esigibile e che, se esistente, avrebbe reso impossibile il recupero del credito nei confronti dell'Erario;

- solo con l'introduzione della legge di bilancio 2015 era stata introdotta la possibilita' di portare in compensazione il credito professionale e, quindi, da quel momento era insorto l'interesse alla formazione del titolo di credito nei confronti dello Stato e, proprio per questa ragione, a distanza di anni, il ricorrente si era deciso ad avviare la procedura di riscossione;

- l'irreperibilita' sostanziale, senza che occorra, quindi, la dichiarazione formale del giudice penale, e' bastevole a porre a carico dello Stato le spese della difesa d'ufficio, poiche', in difetto, si penalizzerebbe il difensore nel caso di irreperibilita' sopravvenuta;

- di conseguenza la motivazione del Tribunale, con la quale si imputava al ricorrente l'inerzia nell'avere avviato la procedura di recupero del credito e il mancato reperimento d'informazioni dall'imputato nel corso del processo penale, era da reputarsi errata.

CONSIDERATO

che il ricorso e' infondato, valendo quanto segue:

- pienamente condivisibile e' il principio, gia' enunciato da questa Corte (Cass. n. 13132/2015), secondo il quale la irreperibilita', che impedisce al difensore di esperire la procedura di recupero del credito nei confronti dell'assistito, per l'onorario, non deve farsi coincidere solo con la formale pronuncia d'irreperibilita' emessa dal giudice nel processo penale, potendo, fra l'altro, una tale condizione di sostanziale impossibilita' di rintracciare la persona assistita, potendo risalire anche ad epoca successiva alla definizione del processo penale;

- tuttavia un tal principio non soccorre la tesi del ricorrente, al quale non si imputa il mero fatto che l'assistito si fosse reso irrintracciabile dopo la definizione del processo penale a suo carico, bensì la circostanza che il ricorrente sia incorso in colpevole inerzia, mostrando così di non aver rispettato la diligenza minima esigibile;

- trattasi non della diligenza dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali ("homo eiusdem conditionis ac professionis"); diligenza che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede (regola, questa, che investe non solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato - cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della pubblica amministrazione -), che il difensore d'ufficio di persona straniera, senza fissa dimora e connotata da vari alias, di non fare trascorrere un irragionevole lasso di tempo prima di attivarsi con le autorità competenti (cosa del resto puntualmente fatta, ma a distanza di vari anni) al fine di tentarne il rintraccio, apparendo del tutto prevedibili le conseguenze di una tale inerzia;

- salvo il caso (che qui non ricorre) di determinazioni palesemente irragionevoli, cioè tali da minare in radice la qualità di giustificazione motivazionale della decisione, non può in questa sede censurarsi il giudizio di merito in ordine all'entità dell'inerzia e alla mancanza della diligenza esigibile dall'avvocato;

che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto;

considerato che, pertanto, può enunciarsi il seguente principio di diritto "l'avvocato, che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato, resosi irreperibile, non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, ove consti che il medesimo professionista, incorso in colpevole inerzia e così venendo meno al dovere di diligenza qualificata (*homo eiusdem conditionis ac professionis*), abbia fatto trascorrere, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dello stesso, specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo";

considerato che non deve farsi luogo a regolamento delle spese poiché il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.